DAS DIFESA LEGALE

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 DECORRENZA - PAGAMENTO DEL PREMIO ANTICIPATO - DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO

Il contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il Contraente ha pagato il relativo premio. Il premio annuo anticipato è comunque dovuto; esso costituisce il premio minimo e non è pertanto soggetto a rimborso a qualsiasi titolo.

Se il Contraente non provvede al pagamento del premio annuale anticipato entro 30 giorni dalla decorrenza del contratto la Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto ed esigere comunque il premio scaduto. Se il Contraente non paga il premio anticipato delle annualità successive entro 30 giorni dalla sua scadenza la Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto ed esigere il premio scaduto.

Il contratto ha durata di anni 1 (uno) e si rinnova tacitamente per periodi di un anno in mancanza di disdetta da inviare a cura di una delle Parti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che deve essere inviata al destinatario almeno 30 giorni prima della scadenza.

Art. 2 ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve di diritto in caso di scioglimento del Contraente o qualora questi sia sottoposto alle procedure concorsuali previste dalla legge.

In tali casi il contratto e le azioni in corso si interrompono, con liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e con obbligo della stessa al rimborso della quota di premio netto relativa al periodo di rischio pagato e non goduto. In caso di cessazione del rischio il contratto si scioglie se il Contraente ne fornisce immediata e documentata comunicazione alla Società, fermo restando l'obbligo per il Contraente del pagamento delle rate di premio nel frattempo già scadute.

Art. 3 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, ciascuna delle Parti potrà recedere dal contratto, con preavviso di almeno 30 giorni da spedirsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Contraente non avrà diritto ad alcun rimborso di premio in quanto la garanzia rimarrà efficace nei confronti dei singoli iscritti che abbiano sottoscritto la quota associativa prima della data di effetto del recesso. Dopo tale data i nuovi iscritti alla Contraente non avranno più la qualifica di Assicurati.

Art. 4 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE

L'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte del Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontaria dello stesso, non pregiudicheranno questa assicurazione, semprechè tali errori o omissioni siano avvenute in buona fede.

Resta inteso che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggiore premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 5 COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA'

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l'Assicurato sono tenuti, devono esser fatte per iscritto (in particolare la disdetta deve essere comunicata con lettera raccomandata) e indirizzate alla Direzione della Società o all'Intermediario cui la polizza è assegnata.

Alla fine di ogni annualità assicurativa la Società, sulla base della comunicazione ricevuta a norma del secondo capoverso, ove il predetto numero di Assicurati dovesse superare le 2.000 società affiliate, provvederà ad emettere e trasmettere al Contraente apposita appendice di regolazione premio, conteggiando per ogni affiliato eccedente il numero iniziale degli assicurati il premio di € 3,00 (Euro Tre/00) cadauno.
Il Contraente provvederà al pagamento del premio di regolazione entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa appendice; in caso di mancato pagamento del premio entro la data sopra riportata, la garanzia rimarrà sospesa e riprenderà dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio dell'Appendice di regolazione.
Il premio di rinnovo per l'annualità successiva verrà anticipato nella misura di quanto indicato al primo capoverso.

Art. 7 ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente deve dare comunicazione alla Società dell'esistenza e/o della successiva stipulazione, con la Società stessa o con altri Assicuratori, di altre polizze che assicurano il medesimo rischio mentre gli assicurati potranno fare tale comunicazione nel momento della denuncia del sinistro, sulla base di quanto previsto dall'art. 1910 Cod. Civ..
La presente copertura opera in via sussidiaria e solo dopo esaurimento di quanto dovuto da altra polizza di tutela legale stipulata dal Contraente o dall'Assicurato o di cui lo stesso possa beneficiare.

Art. 8 FORO COMPETENTE
Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria di Verona. Sarà tuttavia facoltà della Società adire l'Autorità Giudiziaria del luogo ove il contratto è stato stipulato e dove lo stesso deve essere eseguito.
Qualora l'Assicurato possa essere identificato quale "Consumatore", per la fase giudiziale della controversia è competente il Foro del luogo di residenza dell'Assicurato.
Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi in una sede individuata nel Comune di Verona.

Art. 9 TASSE ED IMPOSTE
Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti dal presente contratto sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE
I rapporti contrattuali sono regolati dal presente contratto, dalle sue appendici e - per quanto ivi non precisato - dalle norme di legge.

Art. 11 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
Il Contraente si obbliga a consegnare o a mettere a disposizione degli Assicurati copia delle presenti Condizioni di Assicurazione. Il mancato adempimento di tale obbligo comporterà la responsabilità diretta del Contrante per le relative azioni di risarcimento degli Assicurati e per le eventuali sanzioni irrogate dalle Competenti Autorità.

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione
Sede e Direzione Generale: 37135 Verona - Via Enrico Fermi, 9/B
Tel. 045 8372611 - Fax 045 8300010
dasdifesalegale@pec.das.it - www.das.it

Cap. Soc. 2.750.000,00 interamente versato
Aut. D. M. del 26.11.59 n.3646
Codice Fiscale, P.I. e Reg. Imprese VR n. 00220930234
CCIAA VR - REA n.98740

Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00028 sez. I
Società appartenente al Gruppo Generali,
iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 026
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 12 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia.

Rientrano in garanzia le seguenti spese:

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia previste dal D.P.R. 115/2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia aggiornato con le modifiche apportate dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114);
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, semprechè siano state autorizzate dalla Società;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite del massimale indicato in polizza. L'importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l'IVA sulle parcelle dei professionisti incaricati e per il pagamento del contributo unificato.

Art. 13 AMBITO DELLE GARANZIE

La garanzia riguarda la tutela dei diritti degli Assicurati qualora, nell'ambito delle attività di competenza della Contraente nei settori sportivo, culturale, promozione sociale, protezione ambientale, ecc.:

a) siano sottoposti a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;

b) siano sottoposti a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. Gli Assicurati sono sempre tenuti a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale. Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;

c) debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da un'apposita assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell' art. 1917 Cod.Civ..

In tali ipotesi la Società garantisce le spese legali necessarie per l'eventuale citazione in giudizio della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile. Si intendono escluse le altre spese di difesa;

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione
Sede e Direzione Generale: 37135 Verona - Via Enrico Fermi, 9/B
Tel. 045 8372611 - Fax 045 8300010
dasdifesalegale@pec.das.it - www.das.it

Cap. Soc. 2.750.000,00 interamente versato
Aut. D. M. del 26.11.59 n.3646
Codice Fiscale, P.I. e Reg. Imprese VR n. 00220930234
CCIAA VR - REA n.90740

Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00029
Società appartenente al Gruppo Generali,
iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 026
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

d) nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile verso terzi, pur essendo regolarmente esistente, non possa essere attivata in quanto non operante nella fattispecie in esame, la garanzia di cui alla lett. c) opera in primo rischio. Resta fermo che la Società si riserva di chiedere in qualsiasi momento l'esibizione della polizza di Responsabilità Civile verso terzi; in mancanza di esibizione della polizza, la presente garanzia non sarà operante.

Assicurati: Il Presidente, i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali, i Comitati Zonali, i Comitati Metropolitani, i Dirigenti Nazionali e Territoriali, i Tecnici societari, i Tecnici iscritti all'albo nazionale ed i Tecnici M.S.A..

Art.14 MASSIMALI E PREMI

Il massimale di polizza è pari a € 15.000,00 per sinistro, illimitato per anno assicurativo.

Art. 15 ESCLUSIONI

Le garanzie si intendono escluse per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili;
- controversie o procedimenti relativi a responsabilità assunte dagli Assicurati al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni svolte;
- controversie e procedimenti nell'ambito dello svolgimento di attività economiche autonome, professionali, di lavoro subordinato e parasubordinato o di funzioni di Pubblico Ufficiale e/o di Polizia Giudiziaria;
- controversie e procedimenti nell'ambito dello svolgimento di attività sportive professionistiche o semiprofessionistiche;
- controversie e procedimenti in relazione all'uso o al possesso di armi o in relazione all'esercizio di attività venatorie e della pesca;
- fatti sorti in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato, da chiunque provocati;
- controversie in materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, salvo quanto previsto dall'art. 13 lett. b);
- vertenze civili salvo quanto previsto dall'articolo 13, punti c) e d);
- vertenze tra più Assicurati in polizza.

Art. 16 ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Art. 17 INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITA' DELLA GARANZIA

Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato abbia iniziato a violare norme di legge o di contratto.

La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono:

- dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto, se la data di iscrizione nel registro degli affiliati A.S.I. da parte dell'Assicurato è antecedente alla data di decorrenza della polizza;
- dalle ore 24 del giorno di iscrizione alla Contraente, se la data di iscrizione nel registro degli affiliati A.S.I. da parte dell'Assicurato è successiva alla data di decorrenza della polizza.

La durata della copertura per tutti gli affiliati A.S.I. terminerà al 31.12 di ogni anno, salvo il caso in cui l'affiliazione venga rinnovata entro i primi tre mesi dell'annualità successiva. Nelle more del rinnovo la garanzia di polizza resterà sospesa.

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione
Sede e Direzione Generale: 37135 Verona - Via Enrico Fermi, 9/B
Tel. 045 8372611 - Fax 045 8300910
dasdifesalegale@pec.das.it - www.das.it

Cap. Soc. 2.750.000,00 interamente versato
Aut. D. M. del 26.11.59 n.3646
Codice Fiscale, P.I. e Reg. Imprese VR n. 00220930234
CCIAA VR - REA n.98740

Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00020 sez. I
Società appartenente al Gruppo Generali,
iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 026
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Se il rinnovo verrà effettuato entro il suddetto termine di tre mesi, la copertura assicurativa dell'affiliato sarà operativa dalle ore 24 del giorno di scadenza dell'annualità precedente; altrimenti la copertura assicurativa diventerà operativa dalle ore 24 del giorno di rinnovo dell'iscrizione al registro degli affiliati al Contraente.

Inoltre:

1. la garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi entro 360 giorni dalla scadenza dell'iscrizione dell'affiliato alla Contraente;
2. la garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale);
3. il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte uno o più assicurati.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

ARTICOLO 18 - DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo alla Società tramite il Contraente, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

Alla denuncia dovrà essere sempre allegata l'attestazione di Socio-Iscritto alla Contraente al quale il sinistro si riferisce e dovrà sempre riportare l'indicazione della data di iscrizione e di rinnovo. Inoltre il Contraente si impegna , su richiesta della Società, ad esibire estratto dei registri in cui è riportato il nominativo del Socio-Iscritto al quale il sinistro si riferisce. L'Assicurato dovrà far pervenire alla Società la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare alla Società un legale al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo.

Se l'Assicurato indica un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente a decidere la controversia, la Società garantirà gli onorari del domiciliatario con il limite della somma di € 3.000. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno. La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società.

ARTICOLO 19 - GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia.

A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione.

Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Articolo 18.

Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

- l'Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza.
- gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa;

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione
Sede e Direzione Generale: 37135 Verona - Via Enrico Fermi, 9/D
Tel. 045 8372611 - Fax 045 8300010
dasdifesalegale@pec.das.it - www.das.it

Cap. Soc. 2.750.000,00 interamente versato
Aut. D. M. del 26.11.59 n.3646
Codice Fiscale, P.I. e Reg. Imprese VR n. 00220930234
CCIAA VR - REA n.98740

Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00028 sez. I
Società appartenente al Gruppo Generali,
iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 026
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

• gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
• L'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.
L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi.
La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.

ARTICOLO 20 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO – ARBITRATO
In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.
Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.

ARTICOLO 21 - RECUPERO DI SOMME
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione
Sede e Direzione Generale: 37135 Verona - Via Enrico Fermi, 9/B
Tel. 045 8372611 - Fax 045 8300010
dasdifesalegale@pec.das.it - www.das.it

Cap. Soc. 2.750.000,00 interamente versato
Aut. D. M. del 26.11.59 n.3646
Codice Fiscale, P.I. e Reg. Imprese VR n. 00220930234
CCIAA VR - REA n.98740

Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00028 sez. I
Società appartenente al Gruppo Generali,
iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 026
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.